



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA



Cod. Fiscale 00409830189
Tel. 0382-995611 (centralino)
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Százhalombatta (Ungheria)

Ecologia/ordinanza divieto caccia
Prot.N. 11532

N.° 40 Reg. Ord.

Lì, 02.09.2009

Oggetto: **Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale (Frazione Mezzano)**

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE sono prevenute segnalazioni da parte di cittadini residenti nella Frazione Mezzano, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, limitando la libera fruizione delle aree prossime alle proprie abitazioni, precludendo, altresì, il diritto al riposo già prima dell'alba;

CONSTATATO il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

RITENUTO, per le considerazioni succitate, di individuare, come zona interdetta all'esercizio dell'attività venatoria, l'area compresa tra:

- a Nord: la strada provinciale 193 PV-AL;
- ad Est: il confine comunale con il Comune di Pieve Albignola;
- a Sud: la linea definita da Est ad Ovest dall'argine maestro dell'Ospedale di Pavia, il limite della fascia di 150 m dalla C.na Bellavista o Agogna, il diramatore del Cavo Quinto e l'argine maestro dell'Ospedale di Pavia;
- a Ovest dal Colatore Agognetta e dalla strada provinciale 193 PV-AL;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16.08.1993, n. 26 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 614, 635, 637, 659, 703 del codice penale;

VISTO l'art. 54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio compreso tra:

- a Nord: la strada provinciale 193 PV-AL;
- ad Est: il confine comunale con il Comune di Pieve Albignola;
- a Sud: la linea definita da Est ad Ovest dall'argine maestro dell'Ospedale di Pavia, il limite della fascia di 150 m dalla C.na Bellavista o Agogna, il diramatore del Cavo Quinto e l'argine maestro dell'Ospedale di Pavia;
- a Ovest dal Colatore Agognetta e dalla strada provinciale 193 PV-AL;

come individuata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

La presente ordinanza ha validità sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- di dare la massima diffusione alla presente ordinanza;
- l'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

- che la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.

- di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

Il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Ai sensi degli art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della L. 07.08.1990 n. 241 avverte:
Responsabile del Procedimento Geom. Roberto FORBITI

IL SINDACO
(Ing. Roberto BOLOGNESE)